




COMUNE DI MISILMERI
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Comitato 1860 n. 26 – 90036 Misilmeri

ACCORDO QUADRO

“ LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE”.



PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E IL COORDINAMENTO

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.50/2016, che detta la disciplina sui lavori pubblici, prescrive che in fase di redazione del progetto siano individuate le Prescrizioni e Disposizioni per la Sicurezza e il Coordinamento.

2. DATI DEL CANTIERE

Denominazione: **Accordo Quadro** “Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali”.

Importo complessivo dei lavori: € 351000,00 (euro trecentocinquantunomila/00)


Importo Oneri sicurezza (compresi nei lavori): € 70.000,00 (euro settantamila/00)

Identificazione dell'area di cantiere: I lavori verranno realizzati nel Comune di Misilmeri, negli edifici di proprietà o pertinenza comunali, quali gli alloggi popolari, le scuole, gli uffici..


3. AREA DESTINATA ALL'INTERVENTO

Gli edifici di proprietà o di pertinenza comunale sono ubicati in aree prospicienti le principali arterie di collegamento del centro città o comunque sono accessibili dalle strade principali e circonvallazioni.

FOTO AEREA



Centro urbano di Misilmeri



Portella di Mare

4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

Il progetto ha lo scopo primario di compiere tutti quegli interventi atti a ripristinare la funzionalità degli impianti idraulici, elettrici ed idrici, le condizioni igienico-sanitarie, ad eliminare le infiltrazioni d'acqua, a sostituire sanitari e rivestimenti, ad adeguare gli edifici alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a mantenere in efficienza gli edifici comunali per garantire l'agibilità degli stessi e la messa in sicurezza di prospetti, balconi e strutture a salvaguardia della pubblica incolumità. Sono comprese nell'appalto le opere di bonifica amianto, di espurgo, di riparazione e miglioramento degli impianti fognari, compreso il ripristino di pavimentazione esterna, secondo le indicazioni della D.L.

5. RECAPITI TELEFONICI

COMMITTENTE: COMUNE DI MISILMERI AREA 5

RECAPITO COMMITTENTE: 091.8711327

RESPONSABILE DEI LAVORI: arch. Rita Corsale

RECAPITO RESPONSABILE DEI LAVORI: Edificio municipale, Piazza Comitato 1860, 26
091.8711327

COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: _

RECAPITO COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: Edificio municipale,
Piazza Comitato 1860, 26 091.8711327

6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CATEGORIE DI LAVORI SUDDIVISE PER FASI

Elenco interventi:

- Installazione cantiere;
- Lavori di edilizia in genere;
- Lavori di restauro conservativo;
- Lavori di impiantistica idraulica;
- Lavori di impianti elettrici ed gas, e riscaldamento;
- Lavori di manutenzione strade comunali, spazi aperti e piazze;
- Lavori di ripristino funzionalità di rete idrica e fognaria, e dell'impianto di P.I.;
- Pronto intervento;

- Opere provvisoriale di sicurezza;
- Lavori in economia;
- Bonifica amianto: sono previste le seguenti lavorazioni:
 - rimozione di tubi, lastre, coppi, serbatoi contenenti amianto;
 - imballaggio – confinamento materiali contenenti amianto;
 - trasporto a discarica amianto;
 - pulitura cantiere da residui di amianto;
- Smobilizzo del cantiere.

7. DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari ex art. 89 del DLgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo DLgs n.50/2016, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a);
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- j) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#) del D. Lgs. 81/08, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'[articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#) del D. Lgs. 81/08.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[allegato XVII](#);
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Documentazione da tenere in cantiere

- Copia del progetto e autorizzazioni.
- Copia della denuncia delle opere in cemento armato.
- Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche
- Verbali di ispezione degli organi di vigilanza
- Libretto del ponteggio metallico
- Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 lt.
- Autocertificazione dei costruttori per gli elevatori a cavalletto e betoniere
- Copia delle comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.)
- Schede tossicologiche dei materiali impiegati
- Registro delle vaccinazioni antitetaniche
- Registro delle visite mediche
- Documenti da allegare al presente piano:
- Planimetria della zona interessata dal cantiere.
- Documentazione di sicurezza e salute.
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

- Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Programma delle demolizioni se sono di estesa dimensione.
- Piano di intervento per la rimozione di eventuali opere contenente amianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Piano antinfortunistico per le eventuali opere prefabbricate.
- Registro degli infortuni vidimato dalla competente Asl.
- Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.
- Rapporto di valutazione per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008.
- Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori.
- Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.
- Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa.
- Documenti relativi ai ponteggi
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante.
- Progetto e disegno esecutivo dei ponteggi se di altezza superiore a 20 metri a firma di un Ingegnere o Architetto abilitato o se inferiore ai 20 mt ma in difformità a quanto indicato sullo schema di montaggio riportato sul libretto.
- Disegno esecutivo dei ponteggi se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di cantiere. Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg
- Libretto dell'apparecchio o copia della documentazione della richiesta all'ISPESL di prima omologazione.
- Copia della richiesta all'ARPA di verifica dell'apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento in cantiere.
- Documento che comprovi l'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell'apparecchio di sollevamento.
- Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a pressione
- Copia della verifica e della denuncia dell'impianto di terra (modello B o A ISPESL).
- Calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (modello C ISPESL).
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

Durante la realizzazione dei lavori sarà realizzata la:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza applicate alle procedure di lavoro;
- b) verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- c) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari. Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del DLgs 626/94” limitatamente al Cantiere.

8. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documento contiene unicamente le prime indicazioni sulla Sicurezza dei lavoratori in ordine ai lavori da realizzare nell’ambito dell’Accordo Quadro, dal momento che il CME in questa fase non è definitivo, e solo a seguito della aggiudicazione dell’appalto si dovranno redigere i progetti esecutivi con l’indicazione delle misure di prevenzione specifiche e delle interferenze, secondo le prescrizioni del D.lgs 81/2008.

Di seguito si riportano alcune tipologie di prescrizioni di sicurezza, in relazione alle lavorazioni previste nella relazione dell’Accordo Quadro.

Nella considerazione del fatto che alcuni immobili sono abitati o utilizzati come uffici ovvero come scuole, per evitare o ridurre le interferenze è necessario valutare la possibilità di liberare in tutto o in parte gli immobili; quindi verificare che tutte le attività, domestiche o pubbliche, svolte nei predetti immobili non siano incompatibili con i lavori.

Per quanto riguarda gli scavi per la realizzazione degli impianti, si prevedono scavi non oltre i 2,00 mt, quindi non vi saranno opere aggiuntive di prevenzione e protezione.

Le opere in elevazione saranno realizzate con elevatore mobile “Tipo Ragno”, “Elevatori” o “Ponteggi”, per cui occorrerà controllare che tutti i posti di lavoro aventi altezza maggiore di 2 m siano protetti contro le cadute, nonché la stabilità delle scale a mano. Occorrerà, altresì, controllare che in cantiere sia presente copia conforme dell’autorizzazione ministeriale all’impiego del ponteggio rilasciata dal fabbricante, nonché progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato se il ponteggio ha altezza maggiore di 30 m. Tutti gli operai dovranno utilizzare sempre i D.P.I prescritti.

9. OPERE DI SICUREZZA INCLUSE NEI LAVORI

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ed ii. “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, che ha recepito interamente il DPR 222 del 03.07.2003, ha delineato sia i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza sia gli specifici elementi da considerare ai fini della determinazione della Stima dei Costi per la Sicurezza. In particolare il punto 4 del suddetto allegato ne effettua una precisa elencazione, ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, individuando esattamente gli elementi che vanno stimati nei costi della sicurezza per tutta la durata del cantiere.

Per la stima dei costi dalla Sicurezza è necessario valutare i luoghi di lavoro, i rischi, le tipologie dei lavori previsti e le possibili quantità, calcolando orientativamente la percentuale di incidenza sulle lavorazioni.

Ai sensi dell’allegato XV del D. Lgs 81/80, il Coordinatore della Sicurezza è necessario valutare la redazione del DUVRI.

Riguardo ai lavori di bonifica, smaltimento e trasporto dell’amianto occorre un Piano di lavoro (art. 256 D. Lgs. 81/2008): I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo nazionale gestori ambientali”, categoria 10 (art. 212 D.Lgs. 152/06). Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Il datore di lavoro della ditta esecutrice, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta il piano di lavoro all’organo di vigilanza.

Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

Casi di urgenza - A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni casi ritenuti d’urgenza:

- situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
- situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
- presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. (allegato XV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti.

Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250 D.Lgs. 81/08]. Il piano, in particolare, prevede e contiene le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente esterno e le informazioni sui seguenti punti (di seguito allegati alla voce: "Contenuti piani di lavoro"):

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm³), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254 D.Lgs. 81/08, delle misure di cui all'art. 255 D.Lgs. 81/08, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto a tale data.
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

I contenuti del piano sono commisurati alle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di bonifica, riassumibili nelle macro categorie:

- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di rimozione;
- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico;
- cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali compatti;
- interventi su manufatti contenenti amianto con tecnica del glove-bag.

Il piano di lavoro si può inviare per posta ordinaria, posta certificata o presentare direttamente alla segreteria SPISAL negli orari di apertura al pubblico.

Lo SPISAL è la struttura, incardinata nelle AUSL, che si occupa della prevenzione degli infortuni e delle malattie causate e correlate al lavoro attraverso la vigilanza, l'assistenza e la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tempi di attesa - L'impresa può iniziare i lavori trascorsi 30 giorni dall'invio del piano allo

SPISAL qualora non siano pervenuti, durante tale periodo, comunicazioni o prescrizioni da parte dello SPISAL. Come data di inizio dei lavori sarà considerata quella obbligatoriamente indicata nel piano di lavoro; eventuali comunicazioni correttive dovranno pervenire con due giorni di anticipo rispetto a tale scadenza, esclusi festivi e prefestivi.

Restituzione dei locali in cui è avvenuta la rimozione

A termini di legge (D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c), per ogni attività di demolizione o rimozione di amianto, i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche le modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine del cantiere. In forza di questa norma il datore di lavoro della ditta esecutrice, al termine dei lavori di bonifica, ha l'obbligo di verificare l'assenza di esposizione residua con metodologie idonee per ogni specifico contesto.

In caso di bonifiche di materiali friabili effettuate all'interno di strutture edilizie aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva, al fine di consentire la "Certificazione di restituibilità" (D.M. 6 settembre 1994; D.G.R. n° 265 del 15-3-2011), la ditta esecutrice dovrà comunicare allo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) le seguenti ulteriori informazioni:

- date di effettuazione del sopralluogo visivo finale e dei monitoraggi in SEM;
- verbale del sopralluogo visivo finale, effettuato da laboratorio accreditato, che certifichi l'assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;
- relazione sul campionamento aggressivo che indichi le modalità di disturbo delle superfici, l'eventuale utilizzo di ventilatori, il numero e le superfici dei locali da restituire, il numero di campionamenti effettuati per ogni locale;
- risultato dei monitoraggi di riconsegna in SEM. L'eventuale decisione di eseguire direttamente questi accertamenti da parte di SPISAL sarà preventivamente comunicata. Tale metodologia di campionamento è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali).

Tariffa - Le prestazioni svolte da personale della AUSL al fine della "Certificazione di restituibilità" (certificazione, eventuale sopralluogo visivo finale, campionamento ambientale e analisi) rientrano nell'ambito delle prestazioni a pagamento definite dal Tariffario Unico Regionale* e poste a carico del committente i lavori di bonifica (D.M. 6 settembre 1994 paragrafo 6a). La fattura sarà inviata a mezzo posta al richiedente dopo la chiusura della pratica.

10. ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h).

10.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente piano è da attuarsi la gestione delle emergenze. La gestione delle emergenze è quindi posta in capo all'appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed ai lavoratori individuati all'uopo dall'appaltatore stesso.

10.2 STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO

PRONTO SOCCORSO: TEL. 118

OSPEDALI

BUCCHERI LA FERLA: via MESSINA MARINE

VINCENZO CERVELLO: VIA TRABUCCO 180 TEL. 091.6802111

VILLA SOFIA: PIAZZA SALERNO N°1 TEL. 091.7801111

CARABINIERI: TEL. 113

VIGILI DEL FUOCO: TEL. 115